



**COMUNE DI CASTEGGIO**

Provincia di Pavia

*Ufficio Commercio*

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITÀ  
DI SALA GIOCO  
E PER L'INSTALLAZIONE DI  
APPARECCHIATURE  
DA GIOCO**

## SOMMARIO

- Articolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO
- Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
- Articolo 3 – UBICAZIONE
- Articolo 4 – SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI
- Articolo 5 – RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA
- Articolo 6 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
- Articolo 7 – DOMANDE CONCORRENTI
- Articolo 8 – TRASFERIMENTO DEI LOCALI
- Articolo 9 – RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA
- Articolo 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE
- Articolo 11 – SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'
- Articolo 12 – UTILIZZO DEGLI SPAZI
- Articolo 13 – ORARI DELLA SALA GIOCHI
- Articolo 14 – TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'
- Articolo 15 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL' ATTIVITA'
- Articolo 16 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA
- Articolo 17 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO
- Articolo 18 – INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI (TABACCHERIE – RICEVITORIE), CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE
- Articolo 19 – VIGILANZA E SANZIONI
- Articolo 20 – NORME FINALI E TRANSITORIE
- Articolo 21 – ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 22 – NORME IN CONTRASTO

**ART. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, in determinate attività commerciali (tabaccherie, ricevitorie), circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno n. 10 (dieci) apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo, i juke box e il Bowling).
3. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata all'ottenimento della licenza rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1977 n. 616 e del D. Lgs. 267/2000.
4. Le modalità di rilascio della licenza di esercizio delle attività di cui ai punti precedenti sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo T.U. e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo Regolamento di esecuzione; dalla L. 23.12.2000.

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro.  
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
3. Appartengono, altresì, alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
4. I beni succitati non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro ed in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

5. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati anche ai sensi del D. Lgs. 17.03.1995 n. 103 e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti.
6. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 5 dell'art. 11° del T.U.L.P.S.
7. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, visti gli artt. 1, 9 e 100 del T.U.L.P.S., 194 e 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificati ed integrati dalla L. 388/2000.

### **ART. 3 UBICAZIONE**

1. L'ubicazione dell'esercizio per l'attività di sala gioco è consentita solo in locali con destinazione d'uso direzionale/commerciale conforme alle previsioni del P.R.G. o del PGT vigente e adottato, nel rispetto di una adeguata dotazione di parcheggi stabilita all'atto del rilascio della licenza ed in osservanza delle norme del codice della strada.
2. Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente in zona urbanistica "A" (centro storico).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, istituzioni religiose e comunque ad una distanza non inferiore a metri stradali 250 da questi luoghi.
4. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altre sale giochi.
5. L'ubicazione non potrà essere in edifici destinati a civile abitazione e comunque, ad almeno m. 100 stradali da questi in ogni direzione.

### **ART. 4 SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. I locali adibiti a sala da gioco devono rispettare le norme del Regolamento Edilizio, le normative riguardanti l'Igiene Pubblica, le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché di qualsiasi altra norma vigente in materia.

2. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici.
3. La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima in mq. 150.
4. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche esercitata come attività secondaria e complementare attraverso distributori automatici. La superficie occupata dagli stessi non deve essere superiore ad un quinto della superficie non occupata dai video giochi.
5. I locali devono essere dotati di:
  - a) Servizio igienico per uomini
  - b) Servizio igienico per donne
  - c) Servizio igienico "privato" per il personale
  - d) Servizio igienico per disabili
6. I locali adibiti all'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile.
7. Il richiedente deve essere in possesso dei certificati attestanti l'adeguamento dell'impianto elettrico e di ogni altra attrezzatura alle norme vigenti.
8. L'autorizzazione è rilasciata, salve le distanze ed i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, previa verifica dell'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico.
9. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato in ogni momento ed a sue spese:
  - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
  - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
  - c) l'adozione di particolari limiti massimi di clienti e d'età per l'accesso ai giochi;
  - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
  - e) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
10. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge 241/1990.

## **ART. 5**

### **RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA**

1. La licenza per l'apertura di una sala giochi è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del servizio comunale competente.
2. L'interessato deve presentare al Comune domanda in bollo su apposito modulo predisposto dal servizio comunale competente.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli art. 2 e 4 della Legge 04/01/1968 n. 15 e dal D.P.R. 03/06/1998 N. 258 (normativa antimafia):

**a. Per unico titolare:**

cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

**b. Per società:**

generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o presidente del Consiglio di Amministrazione, regione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di partita I.V.A. e codice fiscale;

data ed estremi di registrazione dell'atto costitutivo;

numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla competente Camera di Commercio;

**c. Per tutti:**

ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo; indicazione della destinazione d'uso del locale (commerciale/direzionale), desumibile dal certificato di agibilità dei locali;

numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende o da intrattenimento o di abilità);

Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi, nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi nonché la data di scadenza della sua validità;

La dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.), dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

4. Alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a. n. due planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;

b. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;

c. foto e regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;

d. certificato di impatto acustico redatto e firmato da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;

e. generalità della ditta distributrice dei giochi;

f. nulla osta rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate ai sensi della vigente normativa.

g. Elenco completo dei giochi installati, descrizione delle attività di intrattenimento consentite nei locali, regolamento dei singoli giochi;

h. Relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione dei posteggi pubblici e di pertinenza dell'immobile

5. il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed eventuali pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/40 saranno accertati d'ufficio.

**ART. 6**  
**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE**

1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo.
2. Il titolare richiedente in possesso di licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante, questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio, il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

**ART. 7**  
**DOMANDE CONCORRENTI**

1. Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali/area/zona.
2. In caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

**ART. 8**  
**TRASFERIMENTO DEI LOCALI**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli articoli 3,4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.
2. Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 purché il trasferimento stesso avvenga in locali già adibiti a sala giochi ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Si considerano, ai fini del precedente comma 2, cause di forza maggiore:
  - a. Lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
  - b. La sopravvenuta inagibilità dei locali;
  - c. La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3 è ad esclusivo carico del richiedente.

**ART. 9**  
**RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA**

La licenza non è soggetta al rinnovo annuale fermo restando gli obblighi del titolare previsti dal successivo articolo 10.

**ART. 10**  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
  - a) Presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, la documentazione integrativa richiesta;
  - b) Comunicare per iscritto all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività;
  - c) Esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI" preventivamente autorizzata;
  - d) Tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ogni gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
  - e) Esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
  - f) A norma di quanto indicato all'art. 2 del presente regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
  - g) Collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
  
2. Qualora il titolare intenda **aumentare il numero dei giochi esistenti** dovrà presentare apposita domanda in bollo redatta su modulo predisposto dal servizio comunale competente indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) Due planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - e) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito dell'aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.
  
3. Qualora il titolare intenda **ridurre il numero dei giochi esistenti** dovrà presentare comunicazione (DIA) redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune contenente:

N. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale.
  
4. Qualora il titolare intende sostituire i giochi esistenti dovrà presentare comunicazione (DIA) redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore

differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

5. Qualora il titolare intenda **modificare la superficie dei locali** dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Comune contenente la seguente documentazione:
  - a) Estremi della relativa DIA/ Concessione Edilizia ed il relativo certificato di agibilità;
  - b) La nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione incendi);
  - c) La data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti;
  - d) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - e) Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia.

## **ART. 11 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:
  - a) Ai minori anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
  - b) Ai minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente l'esercente dovrà richiedere l'esibizione e la consegna per la copia di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personale.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di "videopoker" ed altri giochi similari
5. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con ordinanza sindacale.
6. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.
7. Separazione area videogiochi rivolti a maggiorenni e minorenni.

## **ART. 12 UTILIZZO DEGLI SPAZI**

E' vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio sia su area privata che pubblica.

**ART. 13**  
**ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

**apertura** non prima delle ore 10,00 antimeridiane  
**chiusura** non oltre le ore 24,00

2. L'ordinanza sindacale dovrà disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco tenuto conto della collocazione delle stesse in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale e in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente C.d.S., dalla L. 47/26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte di minorenni, come disciplinato dall'art. 11.

**ART. 14**  
**TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.
2. Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo al Comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Contratto di cessione dell'Azienda, registrata nei modi di legge;
  - b) Dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
  - c) Originale della licenza.
4. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare domanda in bollo al Comune entro 90 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Certificato di morte del precedente titolare;
  - b) Documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
  - c) Originale della licenza.
5. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.
6. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.
7. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio

nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

#### **ART. 15**

#### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
2. La sospensione dell'attività da 9 (nove) giorni a 90 (novanta) giorni deve essere comunicata per iscritto.
3. Per un periodo superiore ai 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la licenza sarà revocata.
4. Il periodo di riposo per ferie, se superiore gli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.

#### **ART. 16**

#### **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:
  - a) Qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) Qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
  - c) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
  - d) Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31;
  - e) Su richiesta delle autorità competenti per motivi di ordine pubblico.
2. La licenza è sospesa e può essere revocata, in caso di recidiva, nei seguenti casi:
  - a) Nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
  - b) Per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli articoli 4,10,11,12,13,18 e 20 del presente regolamento;
  - c) Per accertato superamento da parte di competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
  - d) Per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
  - e) Per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco;
  - f) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 8 (otto) giorni.
3. Se dall'esercizio dell'attività in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Giunta comunale, la sospensione della licenza per

- l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.
4. In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.

**ART. 17**  
**ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO**

Presso la sala giochi è ammessa:

- a) L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle norme vigenti previste in materia e del presente Regolamento;
- b) L'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate.

**ART. 18**  
**INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI (TABACCHERIE – RICEVITORIE), CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Presso i circoli privati e i pubblici esercizi in genere, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 3, per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 5, per esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Presso le tabaccherie e ricevitorie è consentito installare video giochi in numero non superiore a 2. Rientra nel computo dei giochi da installare nelle attività di cui sopra, anche il biliardo.
2. Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1 deve essere presentata domanda al Sindaco, su modulo predisposto dal Servizio Comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - b) Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente;
  - c) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le vigenti normative in materia;
  - d) Perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - e) Per locali con capienza superiore a 100 persone (calcolata con riferimento alle norme previste in materia di prevenzione incendi), il certificato di prevenzione incendi;
  - f) Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi.
3. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale; gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela, non devono arrecare intralcio alcuno alla normale attività dell'esercizio, né disturbo alla quiete pubblica;
4. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.

5. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività commerciali (tabaccherie – ricevitorie) e nei P.E. in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.
6. Non è consentito far funzionare gli apparecchi oltre le ore 24,00. Nelle ore di protrazione di orario non è assolutamente consentito far usare gli apparecchi.
7. Le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del presente regolamento nonché dalle norme e regolamenti vigenti in materia.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo per i giochi installati nelle attività sopraccitate, si rimanda agli articoli precedenti del presente regolamento.

## **ART. 19 VIGILANZA E SANZIONI**

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.
2. Il Dirigente/Responsabile del Servizio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 16 comma 1, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
  - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
  - b) Sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2 o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte.
4. Resta fermo il rimando all'apparato sanzionatorio delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## **ART. 20 NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Gli esercenti pubblici già autorizzati ad installare gli apparecchi in argomento che non sono rispondenti ai requisiti di cui al sopraccitato articolo 18, dovranno, entro il 31 dicembre 2010, adeguarsi alle disposizioni e norme del presente regolamento.
2. Per il rilascio di licenze di giochi leciti nei pubblici esercizi (biliardo, carte, ecc.) il Comune si riserva di verificare la rispondenza dei locali e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsa la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, vigenti in materia.

**ART. 22**  
**NORME IN CONTRASTO**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.